



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

Ufficio Acquisti e Contratti

Prot. 101/RG

Roma, 4 agosto 2023

## PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DIGITAL FORENSIC EQUIPMENT

UNICO LOTTO - FORNITURA DI DIGITAL FORENSIC EQUIPMENT - CIG 984909417D

### VERBALE N. 2

In data odierna 4 agosto 2023 alle ore 15.41, presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di piazza Mastai 12, Roma, si riunisce in seduta pubblica la Commissione per l’aggiudicazione della gara di affidamento per la “Fornitura di Digital Forensic Equipment”.

Sono presenti il Presidente Stefano BARGIOTTI, il membro di commissione Roberto GABRIELLI ed il segretario Maria Rosa CULOMA.

Il Segretario della Commissione, constata la presenza di tutti i componenti e la regolare costituzione della Commissione, il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica.

Nella seduta pubblica del 2 agosto 2023, la Commissione ha stabilito la sospensione dell’esame della documentazione amministrativa nel plico informatico denominato “Busta AMMINISTRATIVA”, allo scopo di effettuare un approfondimento giuridico in merito alla presenza del documento “Allegato 1 Relazione Tecnica”.

La Commissione ha stabilito di riaggiornarsi a giovedì 14 settembre 2023 alle ore 15.00, prima data utile tenendo conto delle disponibilità di partecipazione di tutti i membri.

La Commissione, avendo completato tale approfondimento, ha ritenuto opportuno anticipare la seduta alla data odierna, informando tramite la piattaforma telematica “acquistinrete” ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)), i concorrenti dell’attivazione della seduta pubblica, anche al fine di completare l’attività entro il 30 settembre 2023, così come indicato nell’atto di nomina della Commissione stessa.

Il TAR Abruzzo, Sezione Prima, con la sentenza n. 54, del 18 gennaio 2019, si è pronunciato sul tema osservando che *“né la legge, né il bando di concorso considerano la violazione della segretezza dell’offerta tecnica come motivo di esclusione del concorrente che vi abbia dato causa, perché evidentemente l’accesso al suo contenuto da parte del seggio di gara, in una fase precedente a quella a tal fine stabilita, non è considerato un vulnus insanabile all’integrità della selezione.”*



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

Ufficio Acquisti e Contratti

Nella medesima pronuncia, il TAR precisa che *“non ha alcuna rilevanza, tantomeno escludente, il fatto se ne sia rivelato il contenuto in tempi diversi, sempre che da ciò non derivi il pericolo, anche solo in astratto, di alterazione delle offerte.”*

Per quanto attiene le gare telematiche, come la procedura in questione, nella medesima pronuncia, il TAR, osserva che *“la garanzia di immodificabilità delle offerte è insita nella stessa procedura informatica, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, richiesta, nelle gare gestite con il metodo tradizionale, per le operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte tecniche”*.

Il TAR Lombardia, Sezione Prima, nella sentenza n. 38, del 12 gennaio 2016, rileva che la *“gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche.*

Il TAR Abruzzo, Sezione Prima, con la sentenza n. 54, del 18 gennaio 2019 precisa, infine, che *“Ne consegue che l'integrità della gara non è pregiudicata dall'eventuale apertura delle offerte tecniche in tempi diversi o, come nel caso in decisione, contemporaneamente all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa.”*

La Commissione rileva che, in analogia al caso trattato dalla sentenza del TAR Abruzzo, la presenza del documento “Allegato 1 Relazione Tecnica” all'interno plico informatico denominato “Busta AMMINISTRATIVA” non pregiudica l'integrità nella procedura di gara in corso, trattandosi di gara telematica.

Inoltre, in considerazione della partecipazione di un unico concorrente, non viene leso il principio della *par condicio* tra i partecipanti alla gara.

La Commissione ha valutato anche gli aspetti riguardanti il principio di segretezza delle offerte.

Nel merito, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) con la Sentenza n.1785 del 14/03/2022 si è pronunciato sul tema del principio di segretezza e della separazione delle fasi di valutazione dell'offerta tecnica e quella dell'offerta economica, osservando che *“fino a quando non sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici, non è consentito al seggio di gara la conoscenza di quelli economici, per evitare ogni possibile influenza sull'apprezzamento dei primi.”*

Ancora, sul tema il Consiglio di Stato osserva che *“Il principio della segretezza dell'offerta economica è a presidio dell'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), sub specie di trasparenza e par condicio dei concorrenti, per garantire il lineare e libero svolgimento dell'iter che si conclude con il giudizio sull'offerta e l'attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione”*, precisando che occorre *“evitare tutto ciò che può essere di per sé potenzialmente idoneo a determinare un condizionamento, anche in astratto, da parte dell'organo deputato alla valutazione dell'offerta, alterandone la serietà ed imparzialità valutativa; di conseguenza nessun elemento economico deve essere reso noto alla Commissione prima che questa*



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

Ufficio Acquisti e Contratti

*abbia reso le proprie valutazioni sull'offerta tecnica (Cons. Stato, n. 2732 del 2020; Cons. Stato n. 6308 del 2020)".*

La Commissione, non rilevando la presenza di elementi economici all'interno del documento inserito erroneamente all'interno plico informatico denominato "Busta AMMINISTRATIVA", trattandosi della relazione tecnica elaborata a partire dal facsimile predisposto dalla stazione appaltante, ravvisa che lo stesso non determini alcun condizionamento, anche in astratto, nella valutazione dell'offerta, alterando la serietà ed imparzialità valutativa della Commissione stessa.

Pertanto, la Commissione, in considerazione di quanto sopra, stabilisce di riprendere l'esame della documentazione amministrativa, sospesa nella precedente seduta.

La Commissione stabilisce che il documento inserito erroneamente all'interno del plico informatico denominato "Busta AMMINISTRATIVA", trattandosi di documentazione inerente all'offerta tecnica, potrà essere valutato solo al termine dell'esame della documentazione amministrativa ed esclusivamente se tale fase si concluderà con l'ammissione del concorrente alla successiva.

Pertanto, tale documento sarà esaminato contestualmente alla documentazione presente nel plico informatico denominato "Busta TECNICA".

La Commissione procede alla disamina dei documenti inseriti nel plico informatico denominato "Busta AMMINISTRATIVA":

DOCUMENTI SOTTOSCRITTI DIGITALMENTE dal legale rappresentante	ESITO
Disciplinare di gara	Non presente
Domanda di partecipazione, con imposta di bollo assolta	Regolare
Dichiarazione Sostitutiva di Partecipazione	Regolare
Modulo dichiarazione insussistenza conflitto di interessi potenziale	Regolare
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)	Regolare
La tracciabilità dei flussi finanziari in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della L. n.136/2010	Regolare
Ricevuta di pagamento del contributo Anac	Regolare
Acquisizione del Passoe	Regolare
Patto di integrità ai sensi dell'art. 1 comma 17 l. 190/2012	Regolare
Clausola di pantouflage	Regolare
Informativa privacy sui dati personali relativi ai fornitori	Regolare

Come già riscontrato dalla Commissione nella precedente seduta, non è presente all'interno del plico informatico denominato "Busta AMMINISTRATIVA" la "Copia del Disciplinare di gara, sottoscritto digitalmente per accettazione", così come richiesto all'articolo 10 del Disciplinare di gara.



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

Ufficio Acquisti e Contratti

Tenuto conto dell'articolo 83, comma 9 del decreto legislativo 8 aprile 2016, n. 50, “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara”, la Commissione dispone l'ammissione con riserva alle fasi successive di gara, dell'operatore economico, avviando il soccorso istruttorio ai sensi del sopra richiamato articolo, assegnando un termine di 10 giorni per la trasmissione della documentazione mancante.

Terminato l'esame della documentazione la Commissione stabilisce di ammettere con riserva la ditta offerente in attesa dell'esito del soccorso istruttorio.

Pertanto, alle ore 16:36 la Commissione unanimemente stabilisce di chiudere la seduta pubblica e di riaggiornarsi a giovedì 14 settembre 2023 alle ore 15.00.

Il Presidente dichiara pertanto chiusa la seduta alle ore 16:36.

Il presente atto costituito dal VERBALE N. 2 (SEDUTA PUBBLICA) del giorno 4 agosto 2023 composto da n. 4 pagine, è sottoscritto nell'ultima pagina dalla Commissione.

Il Presidente

Stefano BARGIOTTI

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa<sup>1</sup>*

Il Membro della Commissione

Roberto GABRIELLI

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa<sup>1</sup>*

Il Segretario

Maria Rosa CULOMA

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup>Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs 39/93 e ss.mm.ii.